

UNA RAZIONALIZZAZIONE ANCORA DEL TUTTO ATTUALE

I PRINCIPI AFFERMATI NELLA LEGGE ISTITUTIVA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO SONO SOPRAVVISSUTI ALLE MODIFICHE SUCCESSIVE. NEL NOSTRO PAESE, PORRE LE PREMESSE PER PASSARE DA PIÙ DI 13.000 GESTIONI IN ECONOMIA AD APPENA UN CENTINAIO CON DIMENSIONI E CAPACITÀ INDUSTRIALE EQUIVALE ANCORA OGGI A UNA VERA E PROPRIA RIVOLUZIONE.

Forse non c'è un'altra legge che abbia avuto una vita così breve, travagliata, prorogata, disapplicata, modificata (persino referendata, anche se indirettamente) come la legge 36/94. E tuttavia, se ancora oggi se ne parla, almeno fra addetti ai lavori, citandola col nome del suo promotore, il deputato democristiano Giancarlo Galli, è perché i principi affermati in quella legge sono sopravvissuti alle modifiche. E, nel nostro Paese, porre le premesse per passare da più di 13.000 servizi idrici gestiti in economia dai Comuni ad appena un centinaio di enti con dimensioni e capacità di gestione industriale equivaleva – ed equivale ancora oggi – a una vera e propria rivoluzione da molteplici punti di vista.


La razionalizzazione delle gestioni attraverso il superamento della loro frammentazione, l'integrazione dei servizi di acquedotto, fognatura

e depurazione e l'affidamento dei servizi ad aziende capaci costituiscono senza dubbio gli aspetti principali della legge, indispensabili a superare la cronica assenza di investimenti, ovvero l'ostacolo più importante che si frappone alla realizzazione di strutture costose, tipiche del settore, e alla loro stessa manutenzione. Senza grandi investimenti non c'è alcuna possibilità di fornire un servizio idrico adeguato a una società avanzata né di intercettare il ciclo naturale delle acque limitando inquinamenti e impatti negativi sull'ambiente.

A trent'anni di distanza abbiamo una conferma evidente di quegli indirizzi: lo sviluppo di gestioni industriali ha favorito una crescita graduale degli investimenti (fino a 70 euro annui per abitante, dati Utilitalia) e un miglioramento costante dei servizi. La conferma è anche in negativo: laddove la legge Galli non è

ancora attuata, come accade in larghe parti del Mezzogiorno, e il servizio idrico viene gestito direttamente dai Comuni, gli investimenti medi si attestano ad appena 11 euro annui e le notizie di cronaca riferiscono di una distribuzione di acqua potabile limitata a poche ore del giorno, di reti fognarie mai completate e di depurazione mal dimensionata o insufficiente. Una realtà che emerge periodicamente in occasione di ricorrenti stagioni siccitose, probabilmente aggravata dalla crisi climatica, ma che si stenta a credere possa ancora riguardare un Paese del G7.

Ecco, alla luce degli ultimi fatti in Sicilia, dove esplode la rivolta per i disservizi che alimenta addirittura uno scontro fra istituzioni, possiamo osservare che la legge Galli e tutti i provvedimenti successivi che in qualche modo ne sono derivati non hanno potuto affrontare le situazioni di emergenza estrema dovuti




Camera dei deputati

al malfunzionamento della politica locale, ovvero a un tipo di emergenza che prescinde dalla normativa di settore. E, tuttavia, i principi affermati con chiarezza dalla legge consentono almeno di individuare le cause profonde dell'emergenza cronica e le responsabilità della mancata attuazione della normativa.

L'ambizione dei legislatori di allora, infatti, è stata quella di varare una riforma comprensiva dei principi generali che, in quegli anni, andavano affermandosi anche a livello internazionale sul regime e sugli usi delle acque. Non a caso, il primo articolo afferma il definitivo superamento della distinzione tra acque pubbliche e private, innovando le definizioni che risalivano al Testo unico sulle acque del 1933 e riconducendo tutto il patrimonio idrico nella sfera pubblica: "Tutte le acque superficiali e sotterranee, anche non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata e utilizzata secondo criteri di solidarietà".

Per inciso, si trattò di una proposta di legge di iniziativa parlamentare – oggetto ormai sconosciuto ai parlamentari di oggi, travolti dall'iniziativa legislativa dei governi – che maturò fin dalla legislatura precedente fra i deputati della commissione Ambiente e lavori pubblici della Camera dei deputati che avevano già lungamente lavorato a un'altra riforma importante, la 183/1989 sulla difesa del suolo, di cui la legge Galli rappresentava una conseguenza logica. Questa circostanza favorì un clima di speciale collaborazione anche con i deputati dei partiti di opposizione che può spiegare agli osservatori di oggi, almeno in parte, come sia stato possibile approvare la legge, all'unanimità, in sede redigente. Molti dei criteri cardine della legge derivarono da un approccio "ambientalista riformista" che in quegli anni, senza tanto clamore e purtroppo senza il dovuto riconoscimento, si era affermato all'interno dei partiti tradizionali grazie all'impegno di molti esponenti politici nella costruzione del sistema di governo dell'ambiente, sia a livello delle istituzioni locali sia in Parlamento.

Non mi riferisco solo ai criteri per la definizione degli Ambiti territoriali ottimali (Ato) che consideravano prioritariamente la conformazione geografica dei bacini idrici, quanto ai principi di buona amministrazione che portarono ad affermare un sistema tariffario basato sul principio della tariffa unica per ciascun Ato, comprensiva



dei servizi di distribuzione di acqua potabile, fognatura e depurazione, tale da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

Infatti, checché ne pensino i populisti verdi che negli anni successivi hanno contestato proprio questo principio, addirittura attraverso un referendum tanto demagogico quanto inutile, la tutela dell'acqua e dell'intero ciclo idrico non può realizzarsi finché non si afferma la consapevolezza che "pubblico" non è sinonimo di "gratuito" e che la prima causa del degrado ambientale sta nello spreco della risorsa se siamo indotti a pensare che la sua gestione non abbia un costo.

Se il grande pubblico non ha avvertito l'importanza dei passaggi e dei principi affermati nella legge Galli, così come di molte altre riforme ambientali storiche approvate in quei vent'anni di fine secolo, è perché l'informazione – e di conseguenza l'opinione pubblica – non connette quasi mai le notizie sui disservizi o sui disastri con le mancate attuazioni delle buone riforme nei tempi

dovuti. Meno che mai con i problemi risolti positivamente: quando un servizio funziona, semplicemente non se ne parla più.

All'epoca dell'approvazione della legge poi – era il gennaio del 1994, di lì a pochi giorni sarebbe caduta l'undicesima legislatura con tre anni di anticipo sulla sua scadenza –, i giornali erano concentrati su tangentopoli e sull'abbattimento dei partiti della prima repubblica. Eppure, l'approvazione della legge Galli e delle altre riforme di quella straordinaria stagione ha avuto effetti forse più significativi per l'amministrazione pubblica, per l'ambiente e per la stessa politica dei partiti negli enti locali che gli arresti spettacolari di Mani pulite.

Rosa Filippini

Direttrice di *L'Astrolabio* (giornale online degli Amici della Terra), cofirmataria della proposta di legge "Galli" nell'XI legislatura, nel ruolo di capogruppo del Partito socialista italiano in commissione Ambiente della Camera dei deputati